

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **371/1993** (ECLI:IT:COST:1993:371)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **24/02/1993**; Decisione del **04/10/1993**

Deposito del **07/10/1993**; Pubblicazione in G. U. **13/10/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19787**

Atti decisi:

N. 371

ORDINANZA 4-7 OTTOBRE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1992 dal Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, nel procedimento penale a carico di Farris Pasqualina, iscritta al n. 731 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, adito in sede di

applicazione della pena su richiesta, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede che il giudice dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata anche quando accerta, sulla base degli atti, che il fatto è diverso da come descritto nell'imputazione";

che il giudice remittente ritiene che l'imputazione di lesioni personali lievissime, contestata all'imputato, risulti incompleta rispetto a quanto emerge dagli atti, in base ai quali è, a suo avviso, ravvisabile la ben più grave ipotesi di tentato omicidio;

che ciò nonostante il Pretore osserva di non potersi esimere dal dare luogo all'applicazione della pena richiesta dalle parti in quanto la norma impugnata non prevede che egli possa rilevare la diversità del fatto rispetto alla contestazione;

che proprio la mancata previsione di un potere di controllo sulla genuinità e sull'esattezza dell'imputazione contrasterebbe:

- con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza di detta disciplina in raffronto all'opposta previsione dettata per il dibattimento dall'art. 521 del codice di rito, nonché con il potere, pur sempre concesso al giudice, di esercitare un sindacato di legittimità sulle richieste delle parti; ed inoltre per l'ingiustificata disparità di trattamento in conseguenza dell'opzione per il rito speciale;

- con l'art. 76 della Costituzione, in quanto l'art. 2, n. 45, della legge di delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, riferisce la pena "patteggiata" a quella irrogabile per il reato effettivamente commesso, e non già per quello formalmente contestato;

- con l'art. 112 della Costituzione, consentendo di fatto al pubblico ministero di conseguire una sentenza inappellabile in ordine ad un fatto diverso da quello commesso, eludendo perciò il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Considerato che, secondo la sua stessa prospettazione, il Pretore remittente mostra di ritenere che sulla base degli atti sottoposti al suo esame sia configurabile il reato di tentato omicidio non contestato in fatto all'imputato;

che tale situazione implica necessariamente che, ai sensi dell'art. 21, primo comma, del codice di procedura penale, il Pretore è tenuto ("in ogni stato e grado del processo") a dichiarare immediatamente la propria incompetenza per materia in quanto il reato è attribuito alla cognizione di un giudice di competenza superiore (cfr. anche la sentenza n. 347 del 1991 di questa Corte);

che, conseguentemente, la norma impugnata non può ricevere applicazione alcuna nel giudizio a quo e, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 76 e

112 della Costituzione, dal Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 ottobre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.